

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2842-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE BONFIETTI)

Comunicata alla Presidenza il 10 maggio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

(V. Stampato Camera n. 4323)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 marzo 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 marzo 2004*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in esame, analogamente a numerosi altri accordi conclusi dall'Italia, ha lo scopo di favorire la creazione di un contesto affidabile e garantito per gli investitori del nostro Paese che vogliano effettuare investimenti (che si tratti di diritti reali, titoli o diritti di proprietà intellettuale o quant'altro) in Ecuador.

Passando ad illustrare gli articoli più rilevanti dell'Accordo, l'articolo 1 definisce in maniera univoca i termini di riferimento per l'applicazione dell'Accordo stesso, quali «investimento», «investitore», «territorio», «persona fisica» e «persona giuridica».

Agli articoli 2 e 3 si garantisce agli investitori del Paese contraente un trattamento giusto ed equo e l'applicazione della clausola della nazione più favorita, in base alla quale vengono estese all'altra Parte contraente le condizioni più favorevoli riguardo sia alle condizioni di scambio che al risarcimento dei danni applicate agli altri *partners* commerciali.

Gli investitori, in base all'articolo 6, potranno ritrasferire all'estero in modo rapido e sicuro i capitali investiti e guadagnati, dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali

ed una volta soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento.

L'articolo 9 prevede altresì procedure di composizione delle controversie che dovessero sorgere tra investitori e Parti contraenti, da affidare ad organi imparziali che dovranno operare secondo procedura arbitrale. Precisato poi che l'attuazione dell'Accordo in esame non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato si sottolinea che l'approvazione del disegno di legge di ratifica dell'Accordo pone le basi per un miglioramento delle operazioni economiche tra i due Paesi, benché permanga la necessità di monitorare con la dovuta cautela la situazione ecuadoriana. Infatti, il Governo di Gutierrez, al di là delle complesse problematiche sociali che affliggono il Paese, incontra difficoltà a mantenere in equilibrio le quotazioni della valuta e l'economia nazionale appare particolarmente sensibile alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime sul mercato internazionale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

BONFIETTI, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

6 aprile 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

21 aprile 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

